



CLARA VITTORIA
NOTAIO

REPERTORIO Numero 14.511

RACCOLTA Numero 10.429

**Verbale di assemblea straordinaria
dell'Associazione "A.I.A.S. Onlus Potenza - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI"**
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno trentuno del mese di gennaio

31/01/2023

In Potenza, alla Via Vincenzo Verrastro civico numero 2, presso la sede legale dell'associazione "A.I.A.S. Onlus Potenza - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI", ove richiesta io notaio mi sono recata, alle ore sedici (16.00).

Innanzi a me Dottoressa Clara Vittoria, Notaio in Picerno con lo studio al viale Gramsci civico numero 99, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina.

Si è costituito il signor **GRIPPO Gerardo Alfonso**, nato a Potenza (PZ) l' 11 luglio 1961 ed ivi residente alla Via T. Stigliani civico numero 13, codice fiscale GRP GRD 61L11 G942F nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione "A.I.A.S. Onlus Potenza - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI", con sede legale in Potenza (PZ) alla Via Vincenzo Verrastro civico numero 2, codice fiscale 80003910769, iscritta all'anagrafe unica delle Onlus settore 1, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale al numero 16, domiciliato per la carica presso la sede della detta associazione, legittimato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale. Il signor GRIPPO Gerardo Alfonso è munito del seguente documento di riconoscimento: carta d'identità numero 3079843AA rilasciata dal Comune di Potenza in data 18 aprile 2013.

Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette quanto segue:

- che si trova qui riunita, in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione e regolarmente convocata ai sensi di legge e dello statuto come il costituito mi assicura, l'assemblea straordinaria dell'Associazione "A.I.A.S. Onlus Potenza - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI", tanto in virtù di regolare convocazione ed ai sensi dell'articolo 11 del vigente statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

"1. Iscrizione dell' Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - D.Lgs 117/17;
2. Acquisizione della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.Lgs 117/17;
3. Approvazione della nuova formulazione dello statuto del-

Registrato a Potenza

in data 09/02/2023

al numero 586

l'Associazione conforme alle previsioni del D.Lgs 117/17.

Tanto premesso, assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto e per unanime designazione dei presenti il Presidente dell'Associazione signor **GRIPPO Gerardo Alfonso**, che invita me Notaio a fungere da segretario. Al che io Notaio aderendo dò atto di quanto segue:

Il Presidente dell'Assemblea, signor **GRIPPO Gerardo Alfonso**, dichiara aperta la Presente Assemblea alle ore sedici e minuti cinque (16.05) e dichiara la stessa validamente e regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto, come assicura e garantisce il detto Presidente e precisa che la presente assemblea ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale.

Il Presidente dell'Associazione da atto che sono presenti, dunque:

A) Numero 42 (quarantadue) Associati su 84 (ottantaquattro) in proprio e per delega come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

B) che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:

-- **GRIPPO Gerardo Alfonso**, nato a Potenza (PZ) l' 11 luglio 1961 ed ivi residente alla Via T. **Stigliani** civico numero 13, codice fiscale GRP GRD 61L11 G942F, (Presidente);

-- **TERSO Angelo**, nato a Pisticci (MT) il 24 marzo 1945 ed ivi residente alla Via Togliatti-Marconia senza numero civico, codice fiscale TRS NGL 45C24 G712L, (Consigliere - Vice Presidente);

-- **NORTANO Roberto**, nato a Potenza (PZ) il 10 ottobre 1946 ed ivi residente alla Via delle Brecce civico numero 170, codice fiscale NRT RRT 46R10 G942A, (Consigliere);

-- **MARRALI Giuseppe**, nato a Potenza (PZ) il 2 maggio 1958 ed ivi residente alla Via Brescia civico numero 33, codice fiscale MRR GPP 58E02 G942I, (Consigliere);

-- **CARLONE Vincenzo**, nato a Potenza (PZ) il giorno 8 luglio 1940 ed ivi residente alla Via Mantova civico numero 125, codice fiscale CRL VCN 40L08 G942D, (Consigliere);

-- **LASALA Chiara Maria**, nata a Potenza (PZ) il giorno 8 ottobre 1942 ed ivi residente al Piazzale Praga civico numero 2, codice fiscale LSL CRM 42R48 G942W, (Consigliere);

-- **COLUCCI Teresa**, nata a Baragiano (PZ) il 30 ottobre 1941 ed ivi residente alla Piazza Umberto Primo civico numero 10, codice fiscale CLC TRS 41R70 A615R, (Consigliere).

Come risulta dal foglio presenze che si trova allegato al presente atto sotto la lettera **"B"**;

C) che è altresì presente il Revisore nella persona di:

-- **DE NICOLA Attilio**, nato a Napoli (NA) il 16 aprile 1966 ed ivi residente alla Via Alessandro Manzoni civico numero 52, codice fiscale DNC TTL 66D16 F839F.

Come risulta dal foglio presenza che si trova allegato al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Apertasi la discussione, il Presidente spiega la necessità

di procedere alla iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n°117 Codice del Terzo Settore - RUNTS con l'acquisizione della personalità giuridica.

A tale proposito il Presidente precisa che, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione ha un patrimonio di euro 1.854.475,00 (unmilioneottocentocinquantaquattromilaquattrocentosettantacinque virgola zero zero) come risulta dalla situazione patrimoniale e perizia giurata sul patrimonio alla data del 31 dicembre 2022 redatta, in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali numero 9 del 21 aprile 2022, dal dottor **DE NICOLA Attilio**, nato a Napoli (NA) il 16 aprile 1966 ed ivi residente alla Via Alessandro Manzoni civico numero 52, codice fiscale DNC TTL 66D16 F839F, con studio a Napoli (NA) alla Via del Rione Sirignano civico numero 7, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli al numero 2557/2332/A ed al Registro dei Revisori Contabili al numero 95482 (pubblicazione in G.U. del 02 novembre 1999 numero 87) che l'ha giurata in data odierna innanzi a me notaio e si allega sotto la lettera "C".

Inoltre, a tale fine il Presidente passa alla lettura dello Statuto aggiornato in base alla vigente normativa:

"S T A T U T O

"Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) Potenza - ETS"

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - sede - Durata

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 è costituita l'associazione quale "Altri Enti del Terzo settore":

"Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) Potenza - ETS" di seguito indicata anche come associazione.

La denominazione dell'associazione è **"Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) Potenza - ETS"**, Ente del Terzo settore) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n.117 del 2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Potenza alla via Verrastro numero 2.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Potenza non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Potenza ed eventualmente nel territorio nazionale.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione è Sezione e articolazione dell'ASSOCIAZIONE I-

TALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S) Nazionale Ente del Ter-

zo Settore, di seguito indicata anche come A.I.A.S. Nazionale - Ente Giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n° 1070 del 28 maggio 1968, e parte integrante della stessa accettandone pienamente lo statuto, per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie encefalitiche ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS o dell'indicazione Enti del terzo Settore

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposito registro di questo, l'acronimo ETS o l'indicazione di "Ente del terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà "A.I.A.S POTENZA - ETS",.

L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del terzo settore" o acronimo ETS negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione ETS non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 117 del 2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 5 CTS lett a);

b) Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 CTS lett. b);

c) Prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 Febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art. 5 CTS lett. c);

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5 CTS lett. d).

Nello specifico, ed in tale spirito, l'Associazione opera nel settore dell'assistenza socio - sanitaria, socio educativa e della formazione a favore delle persone con disabilità perseguendo l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva di minori, adulti ed anziani in situazioni di fragilità alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.

L'associazione ETS può inoltre:

-- Sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le

leggi vigenti in materia di disabilità;

-- istituire centri di orientamento e formazione al lavoro per persone con disabilità;

-- istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità;

-- realizzare servizi sociali, semiresidenziali, residenziali e diurni, comunità alloggio nei diversi quartieri, centri del "Dopo di noi" Legge 112 del 16.06.2016 e successivi decreti attuativi, centri socio - riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata;

-- istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro, anche indiretto;

-- Istituire corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone con disabilità per favorirli nell'integrazione sociale, nonché istituire corsi di formazione nel campo dell'educazione continua in medicina verso figure professionali quali medici, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisiatristi, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti della riabilitazione, educatori professionali e comunque per tutte le professioni afferenti all'area sanitaria.

L'associazione ETS, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Codice del terzo settore, rappresentando distintamente nel bilancio di cui all'articolo 13 del D.lgs 117/17 le attività indicate dall'articolo 6 rispetto a quelle indicate all'articolo 5.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione ETS, può esercitare, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione ETS potrà accordarsi o consorziarsi con altri Enti ed Associazioni, per svolgere in comune, in tutto o in parte le proprie attività.

Articolo 4 Patrimonio sociale e Riconoscimento della Personalità Giuridica

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'associazione ETS ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il patrimonio iniziale dell'associazione è pari ad euro

1.854.475,00 (unmilioneottocentocinquantaquattromilaquattro-

centosettantacinque virgola zero zero) come risulta da relazione di stima redatta dal Dott. De Nicola Attilio , giurata in data odierna ed allegata al presente atto sotto la lettera anche in considerazione della volontà dell'ente di acquisire la personalità giuridica e della scelta di avvalersi della procedura ex art. 22 del D.LGS 117/17 .

I proventi di tale patrimonio, le quote sociali, eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici o privati, ogni altra entrata e gli avanzi di gestione sono destinati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali al fine dell'esclusivo perseguimento di attività civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo come espressamente specificato dall'articolo 8 comma 3 del D.lgs 117/2017.

L'associazione mantiene, nei rapporti con L'A.I.A.S NAZIONALE e con tutte le sue articolazioni (Comitati Regionali, altre sezioni) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 3.

L'associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S NAZIONALE, né delle altre sezioni territoriali, né dei Comitati regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S NAZIONALE, né dalle altre sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

Articolo 5 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Articolo 6 - Associati

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro succes-

sivamente alla costituzione vengono messi a farne parte con

deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione di soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta.

In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni dell'associazione, nonché di quelli dell'A.I.A.S - NAZIONALE, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta valuterà la richiesta e accertate le cause di incompatibilità accoglierà o rigetterà la domanda.

Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla comunicazione all'assemblea; la decisione deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare in assemblea con diritto di voto, per l'anno in corso se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 117/17;
- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di parteciparvi;
- c) Esaminare i libri sociali previa autorizzazione rilasciata dal consiglio direttivo con un preavviso di almeno 10 giorni;

Gli associati hanno il dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione;
- b) Rispettare lo statuto dell'associazione e dell'A.I.A.S NAZIONALE, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione

Articolo 7 Incompatibilità

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione.

In casi particolari il Consiglio Direttivo dell'associazione può inoltrare al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S NAZIONALE richiesta di parere sulle proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Nazionale.

Articolo 8 Perdita della qualifica di socio

I soci cesseranno di appartenere all'associazione :

- Per recesso;
- Per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- Per decadenza;
- Per espulsione;

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'Assemblea dei soci può disporre l'espulsione dei soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'associazione.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
- b) In qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione;
- c) Versino in stato di incompatibilità;
- d) Siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi i cui può esser espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono pronunciati dal Consiglio Direttivo, devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione; contro di essi l'associato decaduto, sospeso e/o espulso può proporre appello all'assemblea dell'Associazione.

Il socio espulso non potrà fare parte dell'Associazione, salvo nel caso previsto dalla precedente lettera d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

Articolo 9 - Norme sul Volontariato

I Volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs 117/17;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione, entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio direttivo.

In deroga al comma 2 dell'articolo 10 posto che l'associazione ETS è un ente gestore di servizi ed attività, si prevede la corresponsione a favore del Presidente, dei componenti il Consiglio direttivo e dell'organo di controllo di emolumenti individuali annui, proporzionali all'attività effettivamente prestata da ognuno, non superiori ai limiti previsti dall'articolo 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs 117/17, da rendere pubblici ove richiesto a termine di legge.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei soci con un apposita deliberazione.

Possono essere eletti per le cariche sociali tutti i soci dell'associazione, iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

L'associazione ETS deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari, che collaborano non saltuariamente contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 11 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa .

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS.

L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori e recante l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, deve essere inviato a tutti i soci con comunicazione scritta o email almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve essere esposta nell'albo dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

La relazione del Presidente e la copia del bilancio (qualora l'assemblea sia stata convocata per procedere all'approvazione del bilancio) saranno depositati presso la segreteria dell'Associazione nei sette giorni precedenti all'Assemblea.

L'assemblea deve inoltre deve essere convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo deliberi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, entro non oltre 30 giorni dalla richiesta
E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- e) Eleggere e revocare il Presidente dell'associazione;
- f) Eleggere e revocare i componenti l'organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs 117/17;
- g) Eleggere e revocare i componenti l'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17;

h) Eleggere i delegati che rappresentano l'associazione all'Assemblea Nazionale A.I.A.S. ;

i) Deliberare su ogni argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;

j) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 117/17, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

k) Deliberare su ogni altro argomento posto ,all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

a) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione, o scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs 117/17.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea, nomina il Presidente ed il Segretario della riunione.

Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale dovrà essere scritta e firmata e dovrà contenere l'indicazione del delegante e delegato.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del D.lgs 117/17 sono ammesse tre deleghe per associato e al verificarsi del superamento di 500 associati, sono ammesse cinque deleghe per associato.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, dell'organo di revisione, dei

delegati all'Assemblea Nazionale A.I.A.S hanno luogo a scrutinio segreto.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è composto da due (2) fino ad un massimo di 6 (sei) membri più il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente vengono eletti dall'assemblea dei soci tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

I Consiglieri durano in carica tre anni dalla data del suo insediamento e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile circa le cause di ineleggibilità e decadenza.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità;
- d) Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La convocazione, ove non si sia proceduto nel termine suindicato, può essere disposta dal Presidente, ovvero dall'intero organo pur se dimissionario.

Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso scritto di almeno due giorni, a mezzo mail anche non certificata, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) Attuare le deliberazioni dell'assemblea dei soci e promuove ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) Nominare il Vice presidente e il segretario dell'associa-

zione;

- e) Deliberare sulle domande di adesione all'associazione;
- f) Amministra i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
- g) Può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) Elabora il regolamento necessario per le modalità procedurali che disciplinano l'elezione del presidente , dei Consiglieri, dell'organo di controllo e di revisione e dei delegati alle Assemblee Nazionali;
- j) Provvede per ogni altra necessità dell'associazione;
- k) Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

Il Presidente neo eletto convoca al più presto il Consiglio Direttivo, che nella sua prima seduta elegge a maggioranza semplice, tra i suoi membri il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea a seguito dei suoi comportamenti in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive, decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza , nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale , sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo conservato nella sede dell'associazione.

Articolo 13 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza il Consiglio direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Esercita, inoltre le seguenti attività e poteri: convoca le Assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, adotta in caso di necessità, provvedimenti d'urgen-

za, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Tali attività e poteri il Presidente può demandare in tutto o in parte al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Il Presidente dispone altresì, secondo le direttive del Consiglio Direttivo delle somme dell'associazione, delegando eventualmente il compimento delle operazioni bancarie.

La carica di Presidente si perde per:

- a) Dimissioni , rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) Revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- c) Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello statuto
- d) Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste

Il segretario assiste il Presidente nel disbrigo degli affari ed esegue le sue disposizioni, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo .

Articolo 14 - Organo di controllo e di Revisione

L' organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 del CTS, ove presente , può essere monocratico o collegiale.

L'organo di controllo collegiale, è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un presidente .

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nell'apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concre-

to funzionamento;

c) Esercitare il controllo contabile;

d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs 117/17;

e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/17;

f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

G) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 primo comma del D.lgs 117/17 la revisione legale dei conti, in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 117/17, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Articolo 15 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del D.lgs 117/17:

a) Libro degli associati;

b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni dello loro nomina ai

sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/17.

e) L'associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 16 Bilancio di esercizio , bilancio sociale e informativa sociale

L'esercizio si chiede il 31 dicembre di ogni anno . Il Consiglio direttivo deve redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale , dal rendiconto gestionale , con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente , e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio , l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie , in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs 117/17 . Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del D.lgs 117/17.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 milione di euro annui , l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore , e pubblicare sul proprio sito internet , il bilancio sociale . Il Bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'Articolo 14 del D.lgs 117/17.

Articolo 17 - Scioglimento e destinazione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell' associazione deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 11 , il patrimonio residuo verrà devoluto , con deliberazione del Consiglio Direttivo ad altri enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, con priorità di altre sezioni AIAS costituite in ETS, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs 117/17, e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del D.lgs 117/17.

Articolo 18- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e le disposizioni attuative dello stesso e per analogia ed estensione le norme dello statuto dell'A.I.A.S.NAZIONALE, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili."

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, udito il parere favorevole del Consiglio Direttivo e del Revisore, all'unanimità espressa per alzata di mano, come rilevato il presidente

DELIBERA

- di approvare le risultanze della perizia di stima sul patrimonio dell'Associazione redatta in data 31 dicembre 2022 allegata al presente verbale sotto la lettera "C";
- di approvare la nuova formulazione dello statuto dell'Asso-

ciazione come letto dal Presidente;

- di richiedere l'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo Settore) con la attuale denominazione e con i dati di cui all'approvato statuto e con richiesta Acquisizione della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.Lgs 117/17;
- di delegare il Presidente signor GRIPPO Gerardo Alfonso ad eseguire tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del presente deliberato;
- di delegare il Notaio rogante al deposito presso il RUNTS del presente deliberato.

Si allega al presente deliberato lo Statuto aggiornato sotto la lettera "D".

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore diciassette e minuti venti (17.20).

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e susseguenti modificazioni la parte, come costituita, rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo gli usi e le forme previste dalla normativa vigente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto ne ho dato lettura, in una con gli allegati, alla parte che su mia interpellanza lo approva e lo conferma. Consta di nove fogli uso bollo scritti in parte con sistema informatico ed in parte di mio pugno su trentaquattro facciate intere e sin qui della presente. Viene sottoscritto dalla parte e da me Notaio alle ore diciassette e minuti venti (17.20).

FIRMATO: Gerardo Alfonso GRIPPO, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.



NOTAIO
CLARA VITTORIA

"S T A T U T O

"Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) Potenza - ETS"

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - sede - Durata

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 è costituita l'associazione quale "Altri Enti del Terzo settore":

"Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) Potenza - ETS" di seguito indicata anche come associazione.

La denominazione dell'associazione è **"Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) Potenza - ETS"**, Ente del Terzo settore) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n.117 del 2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Potenza alla via Verrastro numero 2.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Potenza non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Potenza ed eventualmente nel territorio nazionale.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione è Sezione e articolazione dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI (A.I.A.S) Nazionale Ente del Terzo Settore, di seguito indicata anche come A.I.A.S. Nazionale - Ente Giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n° 1070 del 28 maggio 1968, e parte integrante della stessa accettandone pienamente lo statuto, per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie encefalitiche ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS o dell'indicazione Enti del terzo Settore

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposito registro di questo, l'acronimo ETS o l'indicazione di "Ente del terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà "A.I.A.S POTENZA - ETS",.

L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del terzo settore" o acronimo ETS negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione ETS non ha scopo di lucro, persegue esclusiva-

mente finalità di solidarietà sociale attraverso l'esercizio

in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 117 del 2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 5 CTS lett a);

b) Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 CTS lett. b);

c) Prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 Febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (art. 5 CTS lett. c);

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5 CTS lett. d).

Nello specifico, ed in tale spirito, l'Associazione opera nel settore dell'assistenza socio - sanitaria, socio educativa e della formazione a favore delle persone con disabilità perseguendo l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva di minori, adulti ed anziani in situazioni di fragilità alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.

L'associazione ETS può inoltre:

-- Sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità;

-- istituire centri di orientamento e formazione al lavoro per persone con disabilità;

-- istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità;

-- realizzare servizi sociali, semiresidenziali, residenziali e diurni, comunità alloggio nei diversi quartieri, centri del "Dopo di noi" Legge 112 del 16.06.2016 e successivi decreti attuativi, centri socio - riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata;

-- istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro, anche indiretto;

-- Istituire corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone con disabilità per favorirli nell'integrazione sociale, nonché istituire corsi di formazione nel campo dell'educazione continua in medicina verso figure professionali quali medici, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisiatristi, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti della riabilitazione, educatori professionali e comunque per tutte le professioni af-

ferenti all'area sanitaria.

L'associazione ETS, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Codice del terzo settore, rappresentando distintamente nel bilancio di cui all'articolo 13 del D.lgs 117/17 le attività indicate dall'articolo 6 rispetto a quelle indicate all'articolo 5.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio direttivo dell'associazione .

L'associazione ETS, può esercitare, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione ETS potrà accordarsi o consorziarsi con altri Enti ed Associazioni , per svolgere in comune , in tutto o in parte le proprie attività.

Articolo 4 Patrimonio sociale e Riconoscimento della Personalità Giuridica

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'associazione ETS ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il patrimonio iniziale dell'associazione è pari ad euro 1.854.475,00 (unmilioneottocentocinquantaquattromilaquattrocentosettantacinque virgola zero zero) come risulta da relazione di stima redatta dal Dott. De Nicola Attilio , giurata in data odierna ed allegata al presente atto sotto la lettera anche in considerazione della volontà dell'ente di acquisire la personalità giuridica e della scelta di avvalersi della procedura ex art. 22 del D.LGS 117/17.

I proventi di tale patrimonio, le quote sociali, eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici o privati, ogni altra entrata e gli avanzi di gestione sono destinati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali al fine dell'esclusivo perseguimento di attività civiche solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo come espressamente specificato dall'articolo 8 comma 3 del D.lgs

117/2017.

L'associazione mantiene, nei rapporti con L'A.I.A.S NAZIONALE e con tutte le sue articolazioni (Comitati Regionali, altre sezioni) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 3.

L'associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S NAZIONALE, né delle altre sezioni territoriali, né dei Comitati regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S NAZIONALE, né dalle altre sezioni territoriali, né dai Comitati Regionali.

Articolo 5 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Articolo 6 - Associati

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro successivamente alla costituzione vengono messi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione di soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta.

In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni dell'associazione, nonché di quelli dell'A.I.A.S - NAZIONALE, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta valuterà la richiesta e accertate le cause di incompatibilità accoglierà o rigetterà la domanda.

Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato

ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla comunicazione all'assemblea; la decisione deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare in assemblea con diritto di voto, per l'anno in corso se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 117/17;
- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di parteciparvi;
- c) Esaminare i libri sociali previa autorizzazione rilasciata dal consiglio direttivo con un preavviso di almeno 10 giorni;

Gli associati hanno il dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione;
- b) Rispettare lo statuto dell'associazione e dell'A.I.A.S NAZIONALE, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione

Articolo 7 Incompatibilità

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione.

In casi particolari il Consiglio Direttivo dell'associazione può inoltrare al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S NAZIONALE richiesta di parere sulle proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Nazionale.

Articolo 8 Perdita della qualifica di socio

I soci cesseranno di appartenere all'associazione :

- Per recesso;
- Per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno;
- Per decadenza;
- Per espulsione;

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'Assemblea dei soci può disporre l'espulsione dei soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'associazione.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni di que-

sto Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;

b) In qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione;

c) Versino in stato di incompatibilità;

d) Siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi i cui può esser espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono pronunciati dal Consiglio Direttivo, devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione; contro di essi l'associato decaduto, sospeso e/o espulso può proporre appello all'assemblea dell'Associazione.

Il socio espulso non potrà fare parte dell'Associazione, salvo nel caso previsto dalla precedente lettera d), sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

Articolo 9 - Norme sul Volontariato

I Volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volon-

taria.

Articolo 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs 117/17;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione, entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio direttivo.

In deroga al comma 2 dell'articolo 10 posto che l'associazione ETS è un ente gestore di servizi ed attività, si prevede la corresponsione a favore del Presidente, dei componenti il Consiglio direttivo e dell'organo di controllo di emolumenti individuali annui, proporzionali all'attività effettivamente prestata da ognuno, non superiori ai limiti previsti dall'articolo 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs 117/17, da rendere pubblici ove richiesto a termine di legge.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei soci con un apposita deliberazione.

Possono essere eletti per le cariche sociali tutti i soci dell'associazione, iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

L'associazione ETS deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari, che collaborano non saltuariamente contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 11 Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS.

L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori e recante l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, deve essere inviato a tutti i soci con comunicazione scritta o email almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve essere esposta nell'albo dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata alme-

no 24 ore dopo la prima convocazione.

La relazione del Presidente e la copia del bilancio (qualora l'assemblea sia stata convocata per procedere all'approvazione del bilancio) saranno depositati presso la segreteria dell'Associazione nei sette giorni precedenti all'Assemblea.

L'assemblea deve inoltre deve essere convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo deliberi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci, entro non oltre 30 giorni dalla richiesta. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- e) Eleggere e revocare il Presidente dell'associazione;
- f) Eleggere e revocare i componenti l'organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs 117/17;
- g) Eleggere e revocare i componenti l'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17;
- h) Eleggere i delegati che rappresentano l'associazione all'Assemblea Nazionale A.I.A.S. ;
- i) Deliberare su ogni argomento all'ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;
- j) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs 117/17, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) Deliberare su ogni altro argomento posto ,all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione, o scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione

o scissione dell'associazione, l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.Lgs 117/17.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea, nomina il Presidente ed il Segretario della riunione.

Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale dovrà essere scritta e firmata e dovrà contenere l'indicazione del delegante e delegato.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del D.lgs 117/17 sono ammesse tre deleghe per associato e al verificarsi del superamento di 500 associati, sono ammesse cinque deleghe per associato.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, dell'organo di revisione, dei delegati all'Assemblea Nazionale A.I.A.S hanno luogo a scrutinio segreto.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è composto da due (2) fino ad un massimo di 6 (sei) membri più il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente vengono eletti dall'assemblea dei soci tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

I Consiglieri durano in carica tre anni dalla data del suo insediamento e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile circa le cause di ineleggibilità e decadenza.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità;
- d) Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consi-

glieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età convocherà al più presto l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

La convocazione, ove non si sia proceduto nel termine suindicato, può essere disposta dal Presidente, ovvero dall'intero organo pur se dimissionario.

Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso scritto di almeno due giorni, a mezzo mail anche non certificata, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) Attuare le deliberazioni dell'assemblea dei soci e promuove ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) Nominare il Vice presidente e il segretario dell'associazione;
- e) Deliberare sulle domande di adesione all'associazione;
- f) Amministra i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli;
- g) Può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate;
- h) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) Elabora il regolamento necessario per le modalità procedurali che disciplinano l'elezione del presidente, dei Consiglieri, dell'organo di controllo e di revisione e dei delegati alle Assemblee Nazionali;
- j) Provvede per ogni altra necessità dell'associazione;
- k) Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

Il Presidente neo eletto convoca al più presto il Consiglio Direttivo, che nella sua prima seduta elegge a maggioranza semplice, tra i suoi membri il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea a seguito dei suoi comportamenti in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive, decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza , nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale , sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio Direttivo conservato nella sede dell'associazione.

Articolo 13 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza il Consiglio direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Esercita, inoltre le seguenti attività e poteri: convoca le Assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, adotta in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Tali attività e poteri il Presidente può demandare in tutto o in parte al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Il Presidente dispone altresì, secondo le direttive del Consiglio Direttivo delle somme dell'associazione, delegando eventualmente il compimento delle operazioni bancarie.

La carica di Presidente si perde per:

- a) Dimissioni , rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
- b) Revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- c) Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello statuto
- d) Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste

Il segretario assiste il Presidente nel disbrigo degli affari ed esegue le sue disposizioni, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo .

Articolo 14 - Organo di controllo e di Revisione

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 del CTS, ove presente, può essere monocratico o collegiale.

L'organo di controllo collegiale, è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nell'apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;

c) Esercitare il controllo contabile;

d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs 117/17;

e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/17;

f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

G) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 primo comma del D.lgs 117/17 la revisione legale dei conti, in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 117/17, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo

componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Articolo 15 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del D.lgs 117/17:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni della loro nomina ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/17.
- e) L'associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 16 Bilancio di esercizio , bilancio sociale e informativa sociale

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno . Il Consiglio direttivo deve redigere entro 4 mesi il bilancio di esercizio formato dallo Stato patrimoniale , dal rendiconto gestionale , con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente , e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio , l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie , in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs 117/17 . Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio in tempo utile al successivo deposito entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, come disposto dall'articolo 48 comma 3 del D.lgs 117/17.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale. Il Bilancio sociale deve essere redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'Articolo 14 del

D.lgs 117/17.

Articolo 17 - Scioglimento e destinazione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell' associazione deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 11 , il patrimonio residuo verrà devoluto , con deliberazione del Consiglio Direttivo ad altri enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, con priorità di altre sezioni AIAS costituite in ETS, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs 117/17, e nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del D.lgs 117/17.

Articolo 18- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e le disposizioni attuative dello stesso e per analogia ed estensione le norme dello statuto dell'A.I.A.S.NAZIONALE, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

FIRMATO: Gerardo Alfonso GRIPPO, CLARA VITTORIA NOTAIO SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.